

STUDENTI ITALIANI, UE O NON UE CON TITOLO DI STUDIO ESTERO

CORSI ACCADEMICI DI 1° LIVELLO

Gli studenti che non sono in possesso di titolo di studio italiano per l'iscrizione al **TRIENNIO** dovranno produrre i seguenti documenti tradotti in lingua italiana:

- Titolo di studio in originale, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da dichiarazione di valore.
- Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza.
- Se il diploma è stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità occorre un documento attestante il positivo completamento di studi della durata di 1 o 2 anni a seconda se il Paese di provenienza ha un sistema scolastico di 10 o 11 anni.

Catalogo dei corsi di triennio

<https://www.conspaganini.it/content/corsi-accademici-di-1%C2%B0-livello>

CORSI ACCADEMICI DI 2° LIVELLO

Gli studenti che non sono in possesso di titolo di studio italiano per l'iscrizione al **BIENNIO** dovranno produrre i seguenti documenti tradotti in lingua italiana.

- Titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post secondario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo corredato da dichiarazione di valore.
- Certificato attestante tutti gli esami superati.
- Contenuto dei corsi e programmi di studio debitamente certificati dall'università o Diploma Supplement.
- Traduzione ufficiale del certificato, dei corsi e dei programmi di studio.

Catalogo dei corsi di biennio

<https://www.conspaganini.it/content/corsi-accademici-di-2%C2%B0-livello-ordinamentali>

CORSI SINGOLI 1° E 2° LIVELLO

Per l'iscrizione ai corsi singoli sono necessari gli stessi documenti sopra indicati rispettivamente per triennio e biennio.

Lo studente non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi in caso di iscrizione a un corso di Laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso. Tale attinenza viene certificata dall'Istituto.

Nel caso in cui uno studente straniero sia già iscritto presso un istituto AFAM italiano e abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso lo stesso o altro istituto AFAM, **non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.**

NOTA BENE: Gli studenti non appartenenti alla comunità europea sono iscritti CON RISERVA fino alla presentazione del permesso di soggiorno.